

Avv. FRANCESCO PITARO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via F. Acri, 88 - 88100 Catanzaro
Tel/Fax 0961.701200 - 0961.701313
Cell . 347.6104390
E-mail: studiolegalepitaro@gmail.com
P. IVA 02663010797

AL COMUNE DI CATANZARO IN PERSONA DEL SINDACO IN
CARICA P.T.

AL PREFETTO DI CATANZARO

AL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

ALLA CONSIGLIERA PARITA' DELLA REGIONE CALABRIA

ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

I sottoscritti, tutti in calce idetintificati, che agiscono in proprio e nella qualità di componenti ed esponenti di Associazioni, pure in calce indicate, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Pitaro (CF. PTRFNC73M09C352F - Fax 0961/701313 - Pec francesco.pitaro@avvocaticatanzaro.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del loro procuratore in Catanzaro alla Via F. Acri N. 88 , con il presente atto

PREMESSO

-Che gli istanti agiscono sia in proprio che nella qualità di componenti ed esponenti di Associazioni radicate nella città di Catanzaro;

-che, pertanto, in merito ai fatti che avanti saranno esposti, gli istanti hanno un interesse diretto ed effettivo e reale e concreto;

-che, infatti, gli istanti sono cittadini catanzaresi e residenti nel Comune di Catanzaro ed hanno un diritto pieno e totale

affinchè l'amministrazione comunale di Catanzaro e l'organo/Giunta, in particolare, sia composta correttamente e secundum legem;

-che, inoltre, le Associazioni istanti sono portatori di interessi collettivi e diffusi e superindividuali;

-che nel Comune di Catanzaro, il Sindaco, Sergio Abramo, con i decreti adottati in data 9/2/2015, ha ricomposto la Giunta Comunale;

-che, tuttavia, la detta Giunta è stata composta in violazione delle leggi e delle norme che prevedono la tutela della presenza delle donne e comunque della parità di genere;

-che, infatti, a fronte di N. 10 componenti (compreso il Sindaco), la Giunta Comunale reinventata dal Sindaco Abramo, ha previsto e contemplato e disposto la presenza di sole tre donne;

-che la presenza di sole tre donne, a fronte di una Giunta Comunale formata da dieci componenti, è completamente illegale ed illegittima in quanto non garantisce, per come più avanti sarà detto, la presenza minima del sesso femminile ex lege prevista;

-che l'art. 51 della Costituzione dispone che *“la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”*;

-che il principio della parità di accesso alle cariche amministrative tra uomini e donne costituisce espressione di un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale sancito dagli artt. 3, 49, 51 e 97 della Costituzione;

-che il principio e l'obiettivo della *“parità di trattamento e di opportunità tra donna e uomo”* sono previsti nel Codice delle pari opportunità fra uomo e donna (d.lgs. 198/2006);

-che l'art. 6 comma 3 d.lgs. 267/2000 dispone che *“Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia ...”*;

-che l'art. 46 comma 2 d.lgs. 267/2000 dispone che *“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente ...”*;

-che l'art. 1 comma 137 L. 56/2014 dispone che **“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento , con arrotondamento aritmetico”**;

-che la norma, in assenza di ulteriori precisazioni, va intesa nel senso che, nel computo della percentuale, debbesi tenere conto anche del Sindaco, in quanto componente della giunta, come affermato nella Circolare del 24/4/2014 par. 3 del Ministero dell'Interno;

-che il principio de quo, per come più avanti sarà detto, è stata affermato dalle sentenza NN. 1,2,3,4/2015 del TAR Calabria/Catanzaro;

-che la disposizione di cui all'art. 1 comma 137 L. 56/2014 ha un chiaro e netto valore cogente e precettivo anche in merito alla percentuale ivi indicata;

-che, pertanto, nel caso che occupa, il Comune di Catanzaro si ritrova con una Giunta Comunale formata da 10 componenti (tra cui il Sindaco) e, conseguentemente, in base alla percentuale minima del 40% (art. 1 comma 137 L. 56/2014), le donne in Giunta dovrebbero essere quattro;

-che, tuttavia, in violazione delle disposizioni e dei principi de quibus, e in violazione della norma di cui all'art. 1 comma 137 L. 56/2014, il Sindaco della Città di Catanzaro ha composto una Giunta nella quale vi è la presenza di sole tre donne a fronte di sette uomini;

-che, pertanto, la presenza di sole tre donne non rispetta in percentuale la norma di cui all'art. 1 comma 137 L. 56/2014;

-che, pertanto, nel caso de quo, la Giunta del Comune di Catanzaro è stata ed è composta illegalmente e illegittimamente e in violazione delle norme che prevedono che alle donne spetta una rappresentanza non inferiore al 40%;

-che la illegalità ed illegittimità dell'attuale composizione della Giunta della Città di Catanzaro risulta *ictu oculi* dalla semplice lettura delle norme e delle disposizioni sopra richiamate;

-che, peraltro, si rileva che i principi de quibus sono stati recentissimamente confermati dal TAR Calabria/Catanzaro, a seguito di ricorsi proposti dalla Consigliera Parità della Regione Calabria, nelle sentenze N.1/2015, N.2/2015, N. 3/2015 e N. 4/2015;

-che, più precisamente, il TAR Calabria/Catanzaro, nelle sentenze de quibus, ha affermato, con riferimento a giunte di comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, la illegittima composizione delle dette giunte comunali nelle quali non era rispettato il vincolo, previsto dalla legge, avente “valore cogente e precettivo” della presenza di genere per almeno il 40%;

-che, conseguentemente, con le dette sentenze, il TAR Calabria/Catanzaro, ha annullato le illegittime e illegali giunte comunali nelle quali non era garantita la presenza minima del genere femminile;

-che, pertanto, anche dalle dette recentissime pronunce del TAR Calabria/Catanzaro, si coglie la totale illegittimità della nuova Giunta composta dal Sindaco della Comune di Catanzaro in cui a fronte di 10 componenti vi sono solo tre donne con contestuale immediata violazione delle norme che prevedono la presenza di almeno il 40% di assessori/donne;

-che tutto ciò non può essere tollerato e ciò in quanto la presenza femminile deve essere garantita in quanto prevista dalla legge e dalla Costituzione oltre che da principi e Convenzioni Europee e per come anche statuito dalla giurisprudenza;

-che la situazione, che già di per sé è grave, lo è ancor di più se solo si pensa che Catanzaro è il Capoluogo di Regione nonché città principale della Regione Calabria con intensa densità demografica in cui non è certo difficile trovare, nei più vari campi (professionali, sociali, universitari, culturali, imprenditoriali ecc. ecc.) donne che abbiano la voglia e la capacità di svolgere un ruolo politico attivo e di ricoprire la carica di Assessore Comunale;

-che, pertanto, occorre porre rimedio alla detta situazione di illegittimità e di illegalità e, nel rispetto della legge, garantire la presenza minima delle donne nella Giunta del Comune Capoluogo di Regione.

Tanto premesso e alla luce di quanto esposto, con il presente atto, gli istanti

INVITANO E DIFFIDANO

Sergio Abramo, nella qualità di Sindaco del Comune di Catanzaro, a dare, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del presente atto, corretta applicazione alle norme di legge (tra cui alla alla L. 56/2014) e ai principi sopra riportati riconoscendo al genere femminile la giusta e corretta rappresentanza all'interno della Giunta Comunale con una presenza non inferiore al 40% e contestualmente ad annullare e/o revocare e/o ritirare gli illegittimi e illegali atti di composizione dell'attuale Giunta Comunale.

Con il presente atto, inoltre, in caso di omesso tempestivo intervento da parte del Sindaco, si


CHIEDE

Che il Prefetto di Catanzaro, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Consigliera Parità Regionale della Calabria, ai quali il presente atto viene pure notificato, ognuno secondo i propri doveri e competenze e prerogative di legge, vogliano intervenire, acquisendo atti e provvedimenti e carte, adottando i propri poteri tipici, affinché si ponga fine alla descritta situazione di illegalità e di omesso rispetto delle legge e delle norme poste a tutela della rappresentanza minima femminile nelle Giunte Comunali.

Con ogni riserva e salvezza in caso di omesso tempestivo
intervento da parte del Sindaco del Comune di Catanzaro.

Catanzaro, 12/2/2015

Avv. Francesco Pitaro



GIANFRANCO ALDI
BARBARA DE LUCA
EMILIA CELIA
(CITTADINANZA ATTIVA-CZ)
ANDREA TOMMASO RELUCCI
INTRUGLIO SALVATORE
PALAIA FRANCESCO
EUGENIO DE MINI
ROBARIA MARIA SILVESTRI
MAVAZIO GUZZONI
CARMELO BRUNO (IL PUNGOLO MAR
CATANZARO)

Giuseppe Di
Barbara De Luca
Emilia Celia
Andrea Tommaso Relucci
Salvatore Intruglio
~~Francesco Palaia~~ (IL
BACO
RESISTENTE)
Eugenio De Mini
Robaria Maria Silvestri
Mavazio Guzzo
Carmelo Bruno